



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 8 AGOSTO 2003

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2003 - N. II	(3.1.0)
Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia»	3
LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2003 - N. 12	(3.2.0)
Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica	4
LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2003 - N. 13	(3.1.0)
Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate	5
LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2003 - N. 14	(5.1.1)
Integrazione alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico)	8
REGOLAMENTO REGIONALE 4 AGOSTO 2003 - N. 16	(5.4.0)
Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»	8
REGOLAMENTO REGIONALE 5 AGOSTO 2003 - N. 17	(4.6.1)
Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)»	13

(BUR2003021)

(3.1.0)

Legge regionale 4 agosto 2003 - n. 11

Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia»

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 11 luglio 1997, n. 31)

1. Alla l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente periodo: «L'intesa si intende acquisita decorse ventiquattro ore dalla proposta regionale, senza che pervenga formale e motivato diniego da parte del Rettore.»;
- b) al comma 3-bis, primo periodo, dell'art. 7 le parole «a seguito della formalizzazione della valutazione al termine del secondo anno dell'incarico» sono soppresse;
- c) dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis
(Sanzioni amministrative)

1. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di altre normative regionali o nazionali, ogni struttura sanitaria di diritto pubblico o privato soggetta ad autorizzazione o accreditamento che operi in violazione delle vigenti norme relative ai requisiti in materia di autorizzazione e accreditamento, soggiace alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da € 15.000 a € 150.000 per l'esercizio di un'attività sanitaria in struttura carente della prescritta autorizzazione;
- b) da € 15.000 a € 150.000 per l'erogazione di specifiche prestazioni sanitarie per le quali la struttura non ha ottenuto la prescritta autorizzazione;
- c) da € 12.000 a € 120.000, per le strutture di ricovero e cura o di day hospital, per l'assenza o il mancato mantenimento di uno o più requisiti minimi autorizzativi o di accreditamento previsti dalla normativa vigente;
- d) da € 12.000 a € 120.000, per le strutture di ricovero e cura o di day hospital, per codifiche che non rappresentino in modo corretto le prestazioni erogate;
- e) da € 3.000 a € 30.000, per le strutture esclusivamente ambulatoriali, per l'assenza o il mancato mantenimento di uno o più requisiti minimi autorizzativi o di accreditamento previsti dalla normativa vigente;
- f) da € 3.000 a € 30.000, per le strutture esclusivamente ambulatoriali, per codifiche non rappresentanti in modo corretto le prestazioni erogate;
- g) da € 500 a € 5.000 per il mancato invio alla Regione o alla competente ASL delle comunicazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente.

2. I requisiti che consistono nell'esistenza di documenti, procedure, regolamenti interni o linee guida, si considerano esistenti solamente quando suddetta documentazione risulti conforme alla normativa vigente e la struttura abbia dato esecuzione alle disposizioni prescritte dalla documentazione stessa.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 spetta agli enti competenti ad effettuare le relative verifiche ispettive e, nei casi di cui al comma 1, lettera g), ai destinatari delle comunicazioni e dei flussi informativi. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introi-

tate dai soggetti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

4. L'accertamento dell'assenza o del mancato mantenimento dei requisiti autorizzativi o di accreditamento comporta, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine ai requisiti medesimi o al debito informativo di cui al comma 1, lettera g), la sospensione dell'autorizzazione o dell'accredimento per un periodo di un minimo di 7 ad un massimo di 60 giorni.

5. Con riferimento alle strutture che erogano prestazioni di diverse branche o il cui assetto è composto da più unità operative, la sospensione potrà riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o più branche specialistiche, una o più unità operative.

6. L'accertamento di una grave carenza di requisiti autorizzativi o di accreditamento, tale da determinare un grave rischio per la salute dei cittadini, sia diretto e immediato sia indiretto e potenziale, comporta la diffida ad ottemperare ai requisiti medesimi con contestuale ed immediata sospensione dell'autorizzazione o dell'accredimento per un periodo di un minimo di 3 ad un massimo di 60 giorni.

7. Le violazioni delle norme relative ai requisiti in materia di autorizzazione o di accreditamento di cui al comma 1, lettere a) e b), contestate alla medesima struttura per la terza volta nel corso dell'anno solare, determinano l'applicazione della procedura di diffida con contestuale ed immediata sospensione dell'autorizzazione o dell'accredimento, di cui al comma 6.

8. La mancata ottemperanza ai requisiti autorizzativi o di accreditamento, in seguito alla sospensione di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accredimento.

9. Gli atti di diffida, sospensione, sospensione con contestuale diffida e di revoca sono emanati dall'ente che ha concesso la relativa autorizzazione o accreditamento.».

Art. 2
(Modifiche alla l.r. 13 febbraio 2003, n. 1)

1. Alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia» sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole «entro il 30 settembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2003»;
- b) al comma 1 dell'articolo 4 le parole «alla scadenza del 30 settembre 2003» e «entro il 31 dicembre 2003» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «alla scadenza del 31 ottobre 2003» e «entro il 31 gennaio 2004»;
- c) al comma 4 dell'articolo 6 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le procedure di estinzione devono comunque concludersi entro il 31 gennaio 2004»;
- d) al comma 10 dell'articolo 18 il primo periodo è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione della presente legge la nomina degli organi delle ASP deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di trasformazione dell'ente.»;
- e) al comma 12 dell'articolo 18 le parole «e comunque non oltre il 30 settembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 ottobre 2003».

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 4 agosto 2003

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/863 del 30 luglio 2003)

(BUR2003022)

Legge regionale 4 agosto 2003 - n. 12
Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica

(3.2.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione della legge)

1. La presente legge disciplina modalità di certificazione in materia di igiene e sanità pubblica.
2. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni, qualora in altre Regioni siano diversamente disciplinate.

Art. 2
(Certificazioni sanitarie)

1. Non sono richiesti o rilasciati da servizi delle aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Lombardia i seguenti certificati sanitari:

- a) il certificato di sana e robusta costituzione;
- b) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
- c) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;
- d) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori;
- e) il certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale.

2. In considerazione delle attuali condizioni sociali ed epidemiologiche relative alla popolazione della Regione Lombardia, non sono richiesti o rilasciati da servizi delle ASL della Regione Lombardia i seguenti certificati:

- a) il certificato per vendita dei generi di monopolio;
- b) il libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri.

3. In tutti i casi in cui sia richiesto il certificato che attesta l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituito da autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 444 del 28 dicembre 2000 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo C)).

4. Il certificato per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica ed il certificato sanitario per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori sono rilasciati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Art. 3
(Determinazioni in materia di medicina scolastica)

1. La prevenzione collettiva nelle scuole di ogni ordine e grado è assicurata dal dipartimento di prevenzione delle ASL.

2. Sono aboliti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di medicina scolastica, degli archivi delle cartelle sanitarie individuali, del certificato medico di riammissione oltre i cinque giorni di assenza, nonché quello di effettuare periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici al di fuori di esigenze di sanità pubblica.

3. Le operazioni di sanificazione, derattizzazione, disinfestazione degli ambienti scolastici, non dettate da esigenze di sanità pubblica, sono a carico della direzione scolastica.

Art. 4
(Formazione del personale alimentarista finalizzata alla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmesse da alimenti, in applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari))

1. Al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza alimentare, con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie infettive trasmesse da alimenti, la formazione, l'aggiornamento del personale alimentarista e le attività dei dipartimenti di prevenzione delle ASL deputati al controllo, sono improntate:

- a) all'acquisizione di conoscenze teorico-pratiche sull'epidemiologia dei rischi correlati agli alimenti, sui meccanismi di azione e sulle misure di prevenzione e controllo;
- b) al costante adeguamento delle acquisizioni scientifiche e alla dimostrata efficacia delle misure proposte;
- c) alla correlazione tra contenuti della formazione ed attività cui il personale è adibito, con graduazione qualitativa al rischio connesso per le specifiche attività.

2. Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono tenuti a ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa e ad essere aggiornati con periodicità biennale. L'onere della formazione e dell'aggiornamento è a carico dei datori di lavoro, come definiti dal d.lgs. n. 155/97.

3. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione, verificano con regolare periodicità l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori addetti, al fine di prevenire la contaminazione degli alimenti, sulla base delle direttive regionali all'uopo impartite.

4. Il libretto di idoneità sanitaria non può essere richiesto o rilasciato da servizi delle ASL della Regione Lombardia e non costituisce titolo obbligatorio all'esercizio delle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 4 agosto 2003

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/864 del 30 luglio 2003)

(BUR2003023)

(3.1.0)

Legge regionale 4 agosto 2003 - n. 13
Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione e le province promuovono l'accesso al lavoro delle persone disabili nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo e formativo, delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dei consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), secondo le procedure di concertazione e le modalità operative stabilite dalla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego).

2. A tale fine la Regione:

- a) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale delle persone disabili;
- b) promuove la cultura dell'integrazione e dell'inclusione sociale, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie;
- c) promuove l'organizzazione coordinata della rete dei servizi preposti all'inserimento lavorativo e dei servizi socio assistenziali, educativi, formativi operanti sul territorio.

Art. 2
(Destinatari ed ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alle persone di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), d'ora in poi definite «persone disabili».

Art. 3
(Iniziativa)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono realizzate attraverso:

- a) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di transizione al lavoro, nonché di riqualificazione, anche attraverso percorsi di recupero scolastico, in raccordo col sistema dell'istruzione, a favore delle persone di cui all'articolo 2, in conformità alle valutazioni, in ordine all'accertamento dell'handicap, della commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi, anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;
- c) forme di supporto ed accompagnamento per i datori di lavoro alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 68/1999.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi:

- a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari degli interventi;

- b) integrazione e collaborazione fra i servizi competenti, anche educativi e formativi, favorendo l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili;
- c) finalizzazione delle attività di orientamento al supporto ed allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone disabili;
- d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell'efficacia, in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro delle persone disabili;
- e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi valorizzando, in particolare, la funzione delle cooperative sociali.

Art. 4

(Organizzazione dei servizi e monitoraggio)

1. Gli uffici competenti di cui all'articolo 6 della legge 68/1999 sono individuati nelle province, le quali operano in conformità alle modalità di gestione dei servizi previsti dalla l.r. 1/1999.

2. È istituito l'Osservatorio regionale per il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati ai sensi della presente legge.

3. Tale Osservatorio, presieduto dal direttore generale competente per materia o da suo delegato, è composto da nove rappresentanti tecnici designati per due terzi dalle parti sociali e dalle associazioni degli invalidi, civili e del lavoro, presenti nella Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 7 della l.r. 1/1999 e, per un terzo, da tecnici designati dagli assessori provinciali presenti nel Comitato istituzionale di coordinamento di cui all'articolo 8 della l.r. 1/1999.

4. L'Osservatorio, costituito presso l'Agenzia regionale per il lavoro, presenta un rapporto annuale al Consiglio regionale in ordine all'applicazione della legge 68/1999 e della presente legge; promuove inoltre iniziative informative funzionali alla conoscenza delle opportunità previste dalla normativa nazionale e regionale in ordine all'inserimento lavorativo mirato delle persone disabili.

5. Analogamente, presso ogni Provincia, si costituiscono con gli stessi criteri, modalità e compiti, Osservatori provinciali che operano in sinergia e integrazione con l'Osservatorio regionale.

Art. 5

(Strumenti del collocamento mirato)

1. Il collocamento mirato è diretto all'obiettivo dell'inserimento al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti:

- a) analisi delle capacità e potenzialità professionali, delle attitudini dei disabili, dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento e delle possibilità più congrue offerte dal mercato del lavoro;
- b) interventi di istruzione e formazione professionale, orientamento e tirocini, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione);
- c) azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;
- d) incentivi, contributi e ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della legge 68/1999;
- e) agevolazioni per le assunzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge 68/1999;
- f) adeguamenti di posti di lavoro di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 68/1999;
- g) utilizzo di modalità di telelavoro e di ogni altra modalità che favorisca l'accesso al lavoro delle persone disabili.

Art. 6 (Convenzioni)

1. La Regione promuove le convenzioni di cui alla legge 68/1999, mediante il supporto alla loro progettazione e realizzazione, in coerenza con gli strumenti del collocamento mirato e, per quanto concerne le convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della medesima legge, il coinvolgimento attivo delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991 al fine di raccordare le istanze dei disabili con quelle delle imprese.

2. Per favorire l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di cui all'articolo 12 della legge 68/1999 di disabili di particolare gravità da individuarsi negli atti di indirizzo di cui alla l.r. 1/1999 sono previste forme di sostegno alle cooperative sociali che se ne fanno carico, secondo le modalità previste dai piani presentati dalle province.

3. Le province possono autorizzare il prolungamento delle convenzioni finalizzate all'inserimento dei disabili presso le cooperative sociali, alle quali il datore di lavoro s'impegna ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, nell'ambito di quanto definito nell'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 68/1999 possono estendersi fino ad un massimo di ventiquattro mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi.

Art. 7

(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 14 della legge 68/1999, istituisce con la presente legge il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito nominato «Fondo», ne disciplina le modalità di funzionamento e ne determina l'organo amministrativo.

2. Il Fondo è alimentato dalle somme versate dai datori di lavoro a titolo di contributo esonerativo, dalle sanzioni di cui alla legge 68/1999 e dai conferimenti di enti pubblici, enti di natura privata e soggetti comunque interessati alle finalità della presente legge.

3. La Regione con tale Fondo finanzia, sulla base di piani presentati dalle province, iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Art. 8

(Organo amministrativo del fondo)

1. È istituito il «Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili», di seguito denominato «Comitato», in modo tale da garantire la rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

- a) l'assessore regionale al lavoro, con funzioni di presidente, o suo delegato;
- b) quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- c) quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- d) quattro rappresentanti delle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- e) tre rappresentanti delle province designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) tre rappresentanti dei comuni designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Ciascuna delle componenti di cui al comma 2 provvede a designare un numero di componenti supplenti pari a quelli designati come effettivi.

4. La nomina dei componenti del Comitato, di durata pari

a quella della legislatura, è effettuata con decreto del direttore generale competente per materia; con lo stesso decreto si individua la struttura preposta allo svolgimento delle funzioni di segreteria. Il Comitato dura in carica per tutta la legislatura e deve essere rinnovato entro sessanta giorni dalla data di scadenza. Il Comitato decaduto continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato.

5. Ai lavori del Comitato partecipano, su invito del presidente e senza diritto di voto, il direttore generale della direzione generale regionale competente in materia di lavoro, il direttore generale della direzione generale regionale competente in materia di politiche sociali ed il direttore della Agenzia regionale per il lavoro, al fine di garantire il necessario supporto alle decisioni del medesimo.

6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un componente di ciascuna delle parti rappresentate nel Comitato, nonché la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato stesso; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Il Comitato, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale, formula proposte ed esprime il parere obbligatorio in merito alle proposte di deliberazione della Giunta regionale concernenti iniziative a valere sulle risorse del Fondo.

8. Il Comitato relaziona alla Commissione regionale per le politiche del lavoro semestralmente sullo stato delle attività, delle entrate, dei contributi erogati e da erogare.

9. I componenti del Comitato non percepiscono gettoni di presenza o emolumenti di qualsiasi genere per l'espletamento del loro operato né sono previsti costi a carico della Regione per il funzionamento del Comitato stesso.

Art. 9

(Rete dei servizi d'inserimento lavorativo e di supporto socio assistenziale)

1. La Regione, al fine di promuovere efficaci azioni di inserimento lavorativo e di inclusione sociale e di personalizzazione degli interventi di orientamento, educativi e formativi e di tirocini, sostiene il raccordo della rete tra i servizi per il lavoro delle province definiti dalla l.r. 1/1999 e i servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia) e i servizi educativi e formativi presenti sul territorio.

2. A tal fine la Giunta regionale emana appositi atti di indirizzo intesi a promuovere apposite convenzioni operative tra i diversi servizi del territorio.

Art. 10

(Inserimento al lavoro delle persone svantaggiate)

1. Le disposizioni degli articoli 3, 5, 6 e 9 della presente legge, finalizzate al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili, si estendono alle persone svantaggiate secondo gli indirizzi, le procedure di consultazione e le modalità stabiliti dalla l.r. 1/1999.

2. Ai fini della presente legge per «persone svantaggiate» si intendono quelle di cui alla legge 381/1991.

Art. 11

(Disciplina delle unità d'offerta)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con proprio provvedimento, d'intesa con la commissione consiliare competente, disciplina le unità d'offerta preposte all'inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per le iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di soste-

gno e di collocamento mirato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), articolo 6, comma 2 ed articolo 7, comma 3, si provvede con le risorse stanziati all'UPB 2.5.3.1.2.79 «Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l'impiego» a fronte degli introiti di cui all'articolo 7, comma 2 del «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili» di cui all'UPB 3.4.10 «Introiti diversi» dello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 e successivi.

2. Alle spese per l'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 4 si provvede con le risorse stanziati all'UPB 2.5.3.1.2.79 «Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l'impiego» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 e successivi.

3. Alle spese per le iniziative finalizzate al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 10 si provvede con le risorse stanziati all'UPB 3.6.1.1.2.87 «Rafforzare l'organizzazione del modello a rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 e successivi.

4. Alle spese per gli interventi della presente legge concorrono, nel rispetto delle singole finalità, altresì i fondi di derivazione nazionale e comunitaria.

5. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 4 agosto 2003

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/865 del 30 luglio 2003)

(BUR2003024)

Legge regionale 4 agosto 2003 - n. 14
Integrazione alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1
(Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico)

(5.1.1)

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1
«Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso
di immobili e norme per la dotazione di aree
per attrezzature pubbliche e di uso pubblico»)

1. Alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico) è aggiunto il seguente articolo 9-bis:

«Art. 9-bis

(Disposizioni per i comuni con strumento urbanistico generale anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51)

1. Le disposizioni procedurali di cui agli articoli 1, comma 6, e 9, comma 2, non si applicano nei comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato anteriormente all'entrata in vigore della l.r. 51/1975.

2. Nei comuni di cui al comma 1, il piano regolatore generale, le varianti di qualsiasi tipo al piano regolatore vigente, comprese quelle assunte ai sensi della presente legge, il piano dei servizi, nonché i piani attuativi di interesse sovracomunale, sono approvati, rispettivamente, secondo le procedure di cui all'articolo 27 della l.r. 51/1975 e all'articolo 10 della l.r. 23/1997.

3. A seguito dell'efficacia del piano territoriale di coordinamento della rispettiva provincia, per i comuni di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, commi 18, 19, 20 e 22 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), continua a trovare applicazione, fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale o di una sua variante generale, la disciplina prevista dal comma 2; i compiti che l'articolo 27 della l.r. 51/1975 e l'articolo 10 della l.r. 23/1997 attribuiscono alla Giunta regionale sono svolti dalla provincia.».

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 4 agosto 2003

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/866 del 30 luglio 2003)

(BUR2003025)

Regolamento regionale 4 agosto 2003 - n. 16
Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26
comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della
l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della
fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale
e disciplina dell'attività venatoria»

(5.4.0)

LA GIUNTA REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

il seguente regolamento regionale:

CAPO I
 AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento detta norme di attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria».

CAPO II
 ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE ZONE
 DESTINATE ALL'ALLENAMENTO
 E ALL'ADDESTRAMENTO
 DEI CANI DA CACCIA E ALLE PROVE CINOFILE
 (Art. 21 comma 9)

Art. 2
(Tipologia delle zone)

1. Le zone destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile sono distinte in tre tipologie a seconda delle caratteristiche di ciascuna di esse, e vengono convenzionalmente classificate in zone A, B e C, come specificato nei successivi articoli.

2. L'addestramento e l'allenamento dei cani nelle zone di cui al comma 1 può avvenire da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.

Art. 3
(Zone A)

1. La Provincia definisce tempi e modalità di esercizio e di concessione delle zone A.

2. Possono avanzare richiesta per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare prove cinofile nelle zone A la delegazione provinciale ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) e le società specializzate riconosciute dall'ENCI.

3. Possono anche avanzare richiesta le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale organizzate sul territorio provinciale, limitatamente alle prove relative alle selezioni provinciali, regionali e nazionali, nell'ambito dei campionati italiani. Le istanze sono corredate dal parere favorevole dell'ENCI.

4. Nelle zone A è vietato lo sparo.

Art. 4
(Calendario delle prove nelle zone A)

1. Al fine della relativa autorizzazione la delegazione provinciale ENCI trasmette alla Provincia, entro il 30 novembre di ogni anno, il calendario delle prove programmate nel primo semestre dell'anno successivo ed, entro il 30 aprile, il calendario di quelle previste nel secondo semestre.

2. Le prove sono riservate esclusivamente a cani iscritti ai libri genealogici dell'ENCI o che debbono sostenere la prova di lavoro per l'iscrizione al Libro Italiano Riconosciuti (L.I.R.); per questi ultimi è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'ENCI.

**Art. 5
(Zone B)**

1. La Provincia definisce tempi e modalità di esercizio e di concessione delle zone B di durata triennale, temporanee e giornaliere.

2. Le associazioni venatorie organizzate sul territorio, le associazioni cinofile, ivi compresi i circoli ed i gruppi a queste affiliati, le associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché gli imprenditori agricoli singoli od associati richiedono alla provincia l'istituzione nonché l'autorizzazione a gestire zone B di durata triennale o temporanea.

3. La Provincia autorizza i soggetti di cui al comma 2 all'esercizio di prove cinofile in zone B giornaliere di interesse sub-provinciale esclusivamente su selvaggina naturale, aperte ai cani iscritti e non iscritti ai libri genealogici. Tali zone possono ricadere anche in aree protette previo consenso dell'ente gestore. Per ogni giornata di prova non possono essere utilizzati più di 1000 ettari di superficie territoriale.

4. La Provincia, sul territorio a caccia programmata, ad eccezione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, autorizza l'esercizio di prove cinofile in zone giornaliere esclusivamente su selvaggina di allevamento. L'estensione territoriale di dette zone non può essere superiore a 20 ettari in pianura e 30 ettari in territorio collinare o montano per ogni giornata di prova.

5. Nelle zone B è vietato lo sparo, eccetto che con la pistola a salve.

**Art. 6
(Zone C)**

1. La Provincia definisce tempi e modalità di esercizio e di concessione delle zone C.

2. Sono classificate C le zone di durata triennale destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e dei falchi, nonché alle prove cinofile, anche con l'abbattimento per tutto l'anno di fauna riprodotta esclusivamente in allevamento artificiale o in cattività, appartenente alle specie quaglia, fagiano, starna e anatra germanata.

3. Le zone C hanno una superficie in corpo unico compresa fra un minimo di 3 ettari ed un massimo di 50 ettari.

4. Le associazioni venatorie organizzate sul territorio, le associazioni cinofile, ivi compresi i circoli ed i gruppi a queste affiliati, le associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché gli imprenditori agricoli singoli od associati possono richiedere alla provincia l'autorizzazione alla gestione di zone C per le attività di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Non sono autorizzabili zone C a distanza inferiore a 200 metri sia da altre zone C sia da zone di tutela istituite dalla Provincia o dalla Regione, fatte salve le autorizzazioni in essere.

6. Nelle zone C è vietato lo sparo nelle giornate di martedì e venerdì, anche se coincidenti con festività infrasettimanali.

**Art. 7
(Domanda di autorizzazione)**

1. Per ottenere l'autorizzazione alla gestione delle zone A, B e C, gli aventi diritto di cui all'art. 5, comma 2 inoltrano richiesta in carta legale alla Provincia competente per territorio 30 giorni prima della data della manifestazione prevista nelle zone A e B, ed entro il 30 novembre dell'anno precedente nelle zone C.

2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- planimetria in scala 1:10.000 con evidenziata la zona richiesta;
- consenso scritto dei proprietari o conduttori dei terreni, anche con valenza pluriennale (a esclusione delle zone di tipo A);
- polizza assicurativa di cui all'art. 11;

- parere dell'ATC o CAC competente per territorio;
- consenso dell'ENCI, per le gare tipo A;
- regolamento per il funzionamento della zona, limitatamente alle zone permanenti e B temporanee;
- marca da bollo del valore di Euro 10,33 da destinare al provvedimento di autorizzazione;
- in mancanza di specifiche intese fra Provincia ed enti gestori di aree protette, consenso scritto degli enti gestori medesimi.

**Art. 8
(Segnalazione delle zone)**

1. Le zone A, B e C sono segnalate per tutto il perimetro, a cura del titolare dell'autorizzazione, con tabelle di dimensioni 20 x 30 cm recanti l'indicazione della tipologia di appartenenza.

2. Le tabelle sono esenti da tasse regionali.

**Art. 9
(Rilascio permessi)**

1. Il titolare dell'autorizzazione rilascia ai soci ammessi nelle zone B, ad eccezione delle giornaliere, e nelle zone C, permessi numerati progressivamente predisposti a cura della Provincia, trattenendone la matrice.

2. I permessi per l'accesso alle zone C prevedono appositi spazi per l'annotazione dei capi abbattuti durante l'addestramento.

**Art. 10
(Quote di accesso)**

1. Per l'accesso alle zone A e alle zone B giornaliere il titolare dell'autorizzazione può richiedere il pagamento di una quota di partecipazione per un importo massimo come di seguito indicato:

- a) sino a € 25,00 per ogni cane da ferma o da cerca;
- b) sino a € 35,00 per ogni coppia di cani da seguita o per mute fino a 10 cani da seguita.

2. Per l'accesso alle zone B di durata triennale e per quelle temporanee il titolare dell'autorizzazione può richiedere il pagamento di una quota di partecipazione per un importo massimo come di seguito indicato:

- a) sino a € 100,00 per permesso annuale;
- b) sino a € 15,00 per 10 turni;
- c) sino a € 3,00 per ogni turno.

3. Per l'accesso alle zone C il titolare dell'autorizzazione può richiedere il pagamento di una quota di partecipazione per un importo massimo come di seguito indicato:

- a) sino a € 35,00 per permesso annuale;
- b) sino a € 15,00 per 10 turni.

4. Per ogni accesso in zona C è fatto obbligo di immettere almeno un capo previo pagamento del relativo costo come di seguito indicato:

- a) sino a € 3,00 per ogni quaglia;
- b) sino a € 10,00 per ogni anatra germanata;
- c) sino a € 15,00 per ogni fagiano o starna.

**Art. 11
(Copertura assicurativa)**

1. Il titolare dell'autorizzazione alla gestione delle zone A, B e C è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile, a copertura dei danni che potrebbero verificarsi durante l'attività cinofila all'interno della zona interessata.

CAPO III
RICHIAMI VIVI DI CATTURA
(Art. 26, comma 3)

Art. 12
(Possesso dei richiami vivi di cattura)

1. I richiami vivi di cattura, provvisti di anello inamovibile costituito da una fascetta di plastica numerata che ne legittima il possesso, sono forniti ai cacciatori dalle Province.

2. In caso di rimozione dell'anello, il cacciatore ne dà comunicazione alla Provincia che ha fornito i richiami, indicando il numero di uccelli, suddivisi per specie. Tale comunicazione ne legittima il possesso.

3. Ogni Provincia istituisce una banca dati, aggiornata, con l'indicazione del numero di richiami di cattura, suddiviso per specie, detenuti privi di anello da ogni cacciatore che ne abbia dato comunicazione.

Art. 13
(Trasporto e detenzione dei richiami vivi di cattura per l'attività venatoria)

1. Il trasporto e la detenzione dei richiami vivi di cattura per l'attività venatoria sono soggetti alle seguenti modalità minime:

- a) per la specie allodola, gabbie tradizionali di legno o materiale plastico, lunghe cm 20, larghe cm 15, alte cm 20 e aventi il fondo formato anche da sbarrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;
- b) per le specie merlo, cesena, tordo bottaccio e tordo sassello, gabbie tradizionali di legno o materiale plastico, lunghe cm 30, larghe cm 25, alte cm 25 e aventi il fondo formato anche da sbarrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;
- c) per le specie pavoncella e colombaccio, ceste o cassette, aventi il tetto in tela, dimensioni rapportate al numero dei capi trasportati e altezza non inferiore a cm 40.

2. Per il trasporto delle specie di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate in alternativa ceste o cassette con tetto in tela e dimensione rapportata al numero di soggetti trasportati. Ogni cesta o cassetta non deve comunque contenere più di dieci capi.

CAPO IV
ESERCIZIO VENATORIO IN ZONA ALPI
(Art. 27, comma 4)

Art. 14
(Comparti venatori)

1. Nell'ambito di ciascun comprensorio le Province, di concerto con i Comitati di gestione, possono istituire due distinti comparti venatori, denominati l'uno di maggior tutela (A) e l'altro di minor tutela (B), ed anche individuare al loro interno entità territoriali omogenee, di limitata estensione, finalizzate ad una idonea protezione e gestione venatoria di una o più specie stanziali e disciplinati di concerto con il Comitato di gestione interessato.

2. Nell'intero territorio della zona Alpi e nei territori collinari e montani contigui, le Province, anche su proposta e d'intesa con i Comitati di gestione, possono emanare disposizioni limitative all'esercizio venatorio riguardo a forme, tempi e modi, anche limitatamente a singole unità di gestione (comprensori, settori, ecc.).

Art. 15
(Organizzazione del prelievo)

1. Le Province disciplinano l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo, fermo restando il divieto di impiantare gli stessi appostamenti nei territori compresi nella zona di maggior tutela.

2. Per l'esercizio della caccia in zona Alpi, il cacciatore deve portare con sé, qualora previsto dalle disposizioni pro-

vinciali, l'inserito aggiuntivo al tesserino venatorio regionale, diversificato per tipo di caccia prescelto. L'inserito aggiuntivo al tesserino è predisposto e distribuito a cura dei Comitati di gestione dei Comprensori Alpini di Caccia, su indicazioni fornite dalla Provincia. Tale inserito aggiuntivo deve essere restituito al Comprensorio Alpino di Caccia competente per territorio entro il 31 marzo successivo all'utilizzo.

3. I Comitati di gestione predispongono gli strumenti necessari per l'aggiornamento tempestivo dei piani di prelievo autorizzati annualmente, con particolare riferimento ad avvisi di abbattimento, a contrassegni numerati inamovibili attestanti l'avvenuto abbattimento della selvaggina, nonché alla raccolta di informazioni di carattere biometrico, ecologico e sanitario. Al fine di un efficace monitoraggio dello stato biologico e sanitario delle popolazioni animali, i Comitati di gestione possono procedere, altresì, alla raccolta e al conferimento a istituti di ricerca di materiale biologico per gli opportuni accertamenti.

Art. 16
(Caccia di specializzazione)

1. La caccia di specializzazione, se prevista dalla Provincia nel proprio calendario venatorio integrativo, viene esercitata in esclusiva per specie o gruppi di specie.

Art. 17
(Calendario venatorio)

1. La caccia in forma vagante alla selvaggina stanziale è consentita nelle sole giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati, disciplinata da regolamento provinciale.

2. La caccia alla selvaggina stanziale termina al completamento dei piani di abbattimento previsti in ogni comprensorio e/o settore e, comunque, non può protrarsi oltre il 30 novembre, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati. Fanno altresì eccezione la caccia al cinghiale, alla volpe e al fagiano nel comparto di minor tutela, da effettuarsi nelle zone individuate dalle Province e nel rispetto delle disposizioni da esse emanate.

3. Nel comparto di minor tutela, la caccia vagante alla selvaggina migratoria è consentita fino al 31 dicembre, mentre quella da appostamento fisso è consentita fino al 31 gennaio.

4. Le Province, di concerto con i Comitati di gestione, possono individuare delle zone, nell'ambito dei comparti di maggior tutela ove istituiti, per la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o riporto, nelle quali poter consentire l'esercizio venatorio per tre giorni settimanali anche a scelta.

Art. 18
(Caccia agli ungulati)

1. Le Province, di concerto con i Comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra sessi e differenti classi di età, disciplinano la caccia in forma selettiva agli ungulati, sulla base dei seguenti criteri:

- a) valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
- b) conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti mediante censimenti;
- c) distribuzione programmata della pressione venatoria;
- d) realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di età;
- e) adozione di mezzi e tempi di prelievo, il più possibile rispettosi della biologia delle singole specie;
- f) controllo statistico e biometrico dei capi abbattuti.

2. Possono essere ammessi alla caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi esclusivamente gli iscritti ad apposito albo

istituito presso ogni singola Provincia. L'iscrizione è subordinata al superamento di un esame da sostenersi davanti ad apposita commissione provinciale.

Per l'assistenza ai cacciatori di selezione e per un corretto esercizio della caccia agli ungulati in zona Alpi, è istituito, presso ogni Provincia, l'albo degli accompagnatori.

A tale albo possono essere iscritti tutti i cacciatori in possesso di licenza per la caccia in zona Alpi da almeno sei anni i quali, previo esame presso una commissione istituita dalla Provincia, dimostrino un'adeguata preparazione teorica e pratica.

Le Province regolamentano l'attività degli accompagnatori per la caccia di selezione agli ungulati.

3. L'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dagli albi è disciplinata dal regolamento provinciale.

Art. 19

(Pianificazione faunistica, censimenti, piani di prelievo)

1. La Provincia, d'intesa con i Comitati di gestione, determina, per ogni specie vocazionale, la capacità faunistica in termini quantitativi e le densità massime potenziali raggiungibili in rapporto alle caratteristiche ambientali, nel rispetto dell'equilibrio delle biocenosi, secondo i modelli di valutazione ambientale indicati nel Piano Faunistico Venatorio Regionale.

2. Le Province, previo censimento della fauna selvatica stanziale alpina realizzato di concerto con i Comitati di gestione, stabiliscono, annualmente ed in ogni caso prima dell'apertura della stagione venatoria, per ogni specie, il numero complessivo dei capi abbattibili e il numero massimo dei capi prelevabili da ciascun cacciatore, in funzione del raggiungimento delle densità massime potenziali di cui al comma 1.

Art. 20

(Addestramento e allenamento dei cani)

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani nella zona Alpi è consentito nelle zone e nei giorni indicati dalle Province, di concerto con i Comitati di gestione.

2. L'addestramento e l'allenamento dei cani sono consentiti soltanto ai cacciatori ammessi nel Comprensorio Alpino di Caccia previo pagamento del relativo contributo di gestione. Agli stessi è consentito addestrare ed allenare i cani nei giorni aperti alla caccia, anche qualora siano stati completati i piani di abbattimento di cui all'art. 17, comma 2. Durante l'addestramento e l'allenamento dei cani prima della apertura della caccia e dopo che siano stati completati i piani di abbattimento, è fatto divieto al cacciatore o all'accompagnatore di detenere qualsiasi strumento di caccia.

3. L'addestramento e l'uso del cane da caccia per il recupero degli ungulati feriti è normato da regolamento provinciale.

Art. 21

(Strumenti di caccia)

1. La caccia agli ungulati, ad eccezione del cinghiale, è consentita solo con fucile a canna rigata, anche munito di cannocchiale, a palla unica e limitato a non più di due colpi per le carabine semi-automatiche.

2. Nella caccia al cinghiale esercitata a squadre, è consentito l'utilizzo del fucile a canna liscia caricato a palla unica; l'uso del fucile a canna rigata è consentito unicamente ai cacciatori preventivamente incaricati dal capocaccia di sostare in postazioni fisse.

3. È vietata la detenzione e l'uso, sul luogo di caccia, di munizioni spezzate con pallini di calibro superiore a millimetri 4. Inoltre, tranne che durante la caccia al cinghiale, sono vietati la detenzione e l'uso, sul luogo di caccia, di munizioni a palla asciutta per canna liscia.

4. Sono vietati l'uso, la detenzione ed il trasporto di ogni tipo di pistola-fuciletto, nonché dei fucili costruiti in modo da essere facilmente occultabili avendo calcio ripiegabile o estraibile o canne di lunghezza inferiore ai 50 centimetri. È vietato l'uso di fucile con canna ad anima rigata a carica-

mento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro inferiore a millimetri 5,6, con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40.

È altresì vietato l'uso dei fucili a canna rigata con diametro, al vivo di volata, pari o superiore a 18 millimetri e con bossolo a vuoto superiore a 68 millimetri.

È parimenti vietato l'utilizzo di ottiche di puntamento con fattore d'ingrandimento superiore a 12.

5. L'uso di fucili combinati e/o drilling è ammesso a condizione che le canne non utilizzabili in quella giornata siano rese inidonee all'uso con apposito accorgimento tecnico.

CAPO V

ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA, LIMITATAMENTE ALLE CLASSI MAMMIFERI E UCCELLI, A SCOPO ALIMENTARE, DI RIPOPOLAMENTO, ORNAMENTALE E AMATORIALE (Art. 39, comma 1)

Art. 22

(Allevamenti)

1. L'allevamento di fauna selvatica autoctona, limitatamente alle classi mammiferi e uccelli, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, dalla legge n. 150 del 7 febbraio 1992 in materia di commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione e di detenzione di specie pericolose, nonché dalla legge n. 473 del 22 novembre 1993 in materia di maltrattamento degli animali, ed è soggetto ad autorizzazione della Provincia territorialmente competente.

2. Nella domanda di autorizzazione inoltrata alla Provincia, il richiedente indica le proprie generalità, la sede dell'allevamento e l'elenco delle specie che intende allevare.

3. Per gli allevamenti a scopo amatoriale o ornamentale di uccelli selvatici appartenenti alle famiglie dei Fringillidi nei quali siano presenti fino a trenta capi, ed alle specie tordo bottaccio, tordo sassello, merlo e cesena, non è richiesta l'autorizzazione provinciale di cui al comma 1.

4. La Provincia, per gli allevamenti di tipo amatoriale o ornamentale soggetti ad autorizzazione, può stabilire il numero massimo di capi per ogni specie allevabile.

5. Gli allevamenti per fini commerciali e di ripopolamento sono consentiti solo ai titolari di impresa agricola.

6. L'allevamento del cinghiale è consentito unicamente per fini alimentari.

7. Gli allevamenti si distinguono in allevamenti per fini commerciali ed allevamenti senza fini commerciali secondo le seguenti tipologie:

- a) sono allevamenti per fini commerciali di categoria A, gli allevamenti esercitati a mezzo di imprese o aziende agricole tecnicamente attrezzate, in cui l'attività risulti essere la sola, ovvero, la principale, ai fini del reddito d'impresa;
- b) sono allevamenti per fini commerciali di categoria B, gli allevamenti realizzati a scopo di integrazione dei redditi;
- c) sono allevamenti di categoria C, gli allevamenti amatoriali e ornamentali senza fini commerciali.

8. Il titolare di allevamenti di tipo A e B tiene un apposito registro, vidimato dalla Provincia, nel quale sono indicati, ad eccezione del fagiano, della starna, della pernice rossa, della quaglia e dell'anatra germanata, la specie, il sesso se identificabile, l'utilizzazione degli animali e, in caso di cessione, il nominativo del destinatario.

9. Gli animali destinati al ripopolamento sono accompagnati da idonea certificazione sanitaria rilasciata dalla ASL di competenza.

Art. 23
(Allevamenti di uccelli a scopo ornamentale e amatoriale)

1. Per l'allevamento a scopo ornamentale e amatoriale di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone è necessaria l'iscrizione alla FOI (Federazione Ornicoltori Italiani) o ad altra associazione di ornicoltori riconosciuta a livello nazionale o internazionale.

2. La domanda di autorizzazione inoltrata alla Provincia indica il numero complessivo dei riproduttori e la loro provenienza.

3. Tutti gli uccelli allevati, ad eccezione delle specie fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e anatra germanata, portano alla zampa un anello inamovibile.

4. L'anello ha il diametro indicato, per ogni specie, dalla Commissione Tecnica Nazionale della FOI o da altra associazione ornitologica nazionale o internazionale riconosciuta e deve riportare il numero di matricola dell'allevatore, nonché l'anno di nascita ed il numero di individuazione dell'animale.

5. In caso di cessione degli uccelli allevati, al destinatario è rilasciata una ricevuta di provenienza, su carta semplice, riportante il nome della specie, il numero dell'anello, le generalità dell'allevatore e, se prevista, gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento.

6. Alle manifestazioni ornitologiche che si svolgono in Lombardia, possono partecipare anche espositori di altre regioni purché in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente del luogo di provenienza.

Art. 24
(Allevamenti di mammiferi)

1. Negli allevamenti di mammiferi, tutti gli animali, ad esclusione della lepre comune, sono marcati mediante apposito microchip rilasciato dall'ASL. La marcatura degli animali nell'allevamento avviene entro un mese dalla nascita.

La marcatura degli animali nati all'esterno dell'allevamento è preventivamente autorizzata dalla Provincia competente, sulla base della certificazione comprovante la loro acquisizione legale.

I dati contenuti nel microchip sono comunicati, entro dieci giorni dalla marcatura, a cura dell'allevatore, alla Provincia competente.

2. La Provincia può inoltre vietare o imporre vincoli agli allevamenti di specie caratterizzate da elevate rusticità e prolificità che possano causare danni alle colture agricole.

CAPO VI
ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO DEI CANI
DA CACCIA DI ETÀ NON SUPERIORE A 15 MESI
(art. 43, comma 2)

Art. 25
(Modalità e limiti)

1. L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi, purché tatuati e/o muniti di microchip ed iscritti all'anagrafe canina, è consentito anche nel periodo in cui non è ammesso l'esercizio venatorio con i limiti di seguito indicati:

- a) l'allenamento e l'addestramento sono consentiti per cinque giorni settimanali, ad eccezione del martedì e venerdì;
- b) ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non può allenare/addestrare più di due cani contemporaneamente;
- c) nel territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino di Caccia in cui il cacciatore è residente, nonché nel territorio dell'ATC e/o CAC in cui il cacciatore è iscritto, sul territorio a caccia programmata, con esclusione delle zone ove sia vigente il divieto di caccia (oasi di protezione, zone di ripopolamento e

cattura, centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, riserve naturali, parchi naturali regionali, aree di salvaguardia con divieto di caccia nei parchi regionali, parchi nazionali, foreste demaniali, fondi chiusi, zone di rifugio e di ambientamento per la fauna stanziale), e nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, previo consenso dei concessionari.

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi sono comunque vietati:

- a) nella zona Alpi di maggior tutela, comparto A.
- b) nella zona Alpi di minor tutela, comparto B, e negli ambiti territoriali di caccia, nei mesi di aprile e maggio.

3. Fermo restando il divieto di allenamento e addestramento per la tutela delle coltivazioni in atto, le Province, sentiti i Comitati di gestione di ATC o CAC, possono disporre ulteriori limitazioni rispetto ai luoghi e ai periodi sopra elencati, per gravi motivi connessi con la tutela della fauna selvatica e in caso di calamità naturali.

CAPO VII
NORME FINALI

Art. 26
(Sanzioni)

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento nonché dei regolamenti provinciali comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 4 agosto 2003

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/13853 del 29 luglio 2003)

(BUR2003026)

(4.6.1)

Regolamento regionale 5 agosto 2003 - n. 17
Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2
«Attuazione del Programma di razionalizzazione della
rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre
1999 n. VI/1309)»

LA GIUNTA REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
(Modifiche al regolamento regionale
13 maggio 2002, n. 2)

1. Dopo l'articolo 6 del regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)» è inserito il seguente:

«Art. 6-bis

(Procedure amministrative per gli impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione)

1. Il presente articolo regola la procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti stradali, pubblici e ad uso privato, per la distribuzione del solo gas metano per autotrazione, ovvero per il potenziamento di impianti esistenti con l'erogazione di gas metano per autotrazione.

2. La domanda di autorizzazione è presentata al Sindaco del Comune dove si intende realizzare l'impianto e deve indicare con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, ai sensi del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- la generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente, o nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
 - la località in cui si intende installare l'impianto;
 - l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 5.
3. Alla domanda devono essere inoltre allegati:

- perizia giurata, redatta da tecnico competente ed iscritto al relativo albo professionale, per la sottoscrizione del progetto presentato, contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle presenti norme, alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico regionale nonché il rispetto delle distanze di effettiva percorrenza da altri impianti esistenti; attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree, individuate dal Comune in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. 32/98 e successive modifiche. Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto a recepire le predette norme, si dovrà attestare il rispetto delle caratteristiche delle aree in sintonia con quanto dettato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/48714 del 29 febbraio 2000 pubblicata sul BURL n. 11 S.O. del 13 marzo 2000;
- certificazione comprovante la disponibilità dell'area;
- disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della geometria prevista;
- copia della richiesta di allacciamento alla rete distributiva del metano, presentata all'ente gestore della predetta;
- attestazione prevista dall'art. 4, comma 4, del Decreto Ministero dell'Interno 24 maggio 2002.

Nel caso in cui la domanda sia irregolare, il responsabile del procedimento invita il richiedente alla regolarizzazione o produzione dei documenti mancanti, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, fissando un termine per l'adempimento. Contestualmente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione comunale il richiedente avvia le procedure di natura edilizia, secondo le norme vigenti in materia.

- Il responsabile del procedimento, dopo aver verificato la

regolarità della domanda ed il rispetto delle caratteristiche dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 32/98, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/90. A tal fine, fissa la data della prima riunione entro e non oltre venti giorni dalla presentazione dell'istanza, convocando, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima di tale data, le amministrazioni interessate e trasmettendo loro copia della documentazione prodotta dall'istante.

Devono essere necessariamente convocate:

- l'A.S.L. territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;
- l'ARPA territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia;
- l'Ente proprietario della strada;
- l'UTF competente, per le problematiche di natura tributaria;
- la Regione Lombardia, per il parere di conformità alle norme di indirizzo programmatico.

Alle sedute della conferenza di servizi sono invitati a partecipare il richiedente o, in sua vece, il progettista dell'impianto al fine di fornire alle amministrazioni partecipanti i chiarimenti che esse ritengono necessari o opportuni.

I lavori della conferenza di servizi devono esaurirsi nel termine di cinquanta giorni dalla convocazione.

Le amministrazioni convocate partecipano alla conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà della propria amministrazione. Può essere richiesto, dalle amministrazioni convocate, uno slittamento della prima seduta non superiore a dieci giorni.

Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso, in sede di conferenza ovvero qualora non vi abbia partecipato, nei 30 giorni successivi alla conclusione della stessa, il proprio motivato dissenso al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/90.

In caso di motivato dissenso di una delle amministrazioni preposte al controllo dei requisiti di sicurezza sanitaria, ambientale, delle norme tecniche e di sicurezza, ovvero dell'amministrazione regionale, l'istanza è rigettata.

5. L'amministrazione procedente provvede, nel caso in cui l'area interessata all'apertura del nuovo impianto sia sottoposta a vincolo paesaggistico, agli adempimenti di cui alla l.r. n. 18/97.

6. Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.lgs. 32/98. Il Sindaco può, sussistendo ragioni di pubblico interesse, annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune.

Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione il Comune completa il procedimento edilizio.

7. L'autorizzazione si intende revocata se entro due anni dal rilascio o dalla maturazione del silenzio-assenso il nuovo impianto non venga attivato, salvo proroghe per motivate ragioni. La proroga per comprovati motivi legati alle difficoltà nell'allacciamento alla rete distributiva del metano può essere richiesta anche da chi abbia presentato l'istanza di autorizzazione prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

8. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, 7, 8, 9 dell'art. 6.»

2. Al comma 1 dell'art. 10 del regolamento regionale 13 maggio 2002 n. 2 dopo il 4° capoverso è aggiunto il seguente:

«Gli automezzi, di proprietà o in uso esclusivo delle compagnie aeree o di società che forniscono servizi alle stesse, adibiti esclusivamente alle attività operative all'interno del sedime aeroportuale, possono rifornirsi di carburante, in deroga al divieto di cui sopra, presso gli impianti ad uso privato situati all'interno degli aeroporti internazionali previo accordo con i soggetti che gestiscono gli stessi aeroporti situati nel territorio regionale. Resta l'obbligo di presentare al Comune territorialmente competente l'elenco aggiornato degli automezzi che utilizzano tale impianto ad uso privato».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 5 agosto 2003

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/13878 dell'1 agosto 2003)

